

## Direttiva RAEE II, non un vincolo ma un'opportunità di crescita

Giovanni Abramo  
Biologo

Il Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, stabilisce «*misure e procedure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché riducendo gli impatti negativi e migliorando l'efficacia dell'uso delle risorse per conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile*».

Tale Decreto, infatti, attua la Direttiva 2012/19/UE (nota come RAEE II) e, dal 15 agosto 2018, apporterà veri cambiamenti, i quanto a partire da quella data entra in vigore il campo di applicazione aperto: le apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno classificate in base a criteri dimensionali e non più merceologici e la RAEE II si applicherà anche a prodotti e tecnologie di comparti industriali prima non sottoposti a obblighi.

Per approfondire l'argomento, CM ha intervistato la Dott.ssa Maria Antonietta Portulari, Direttore generale ANIE.

**CM: Dr.ssa Portulari, può spiegare cosa si intende per RAEE?**

**Maria Antonietta Portulari:** L'acronimo RAEE identifica in ambito italiano i "Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche", versione nazionale della definizione europea di WEEE, *Waste Electric and Electronic Equipment*. Sostanzialmente, RAEE è il prodotto identificabile quale Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica (AEE) che ha terminato il suo ciclo di vita ed è quindi divenuto rifiuto.

**CM: Qual è la normativa che regola il settore dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e cosa prevede dopo il 15 agosto, data in cui entrerà in vigore l'Open Scope previste dal Decreto legislativo 49/2014?**

**MAP:** La normativa che regola la gestione dei RAEE è la Direttiva comunitaria 2012/19/UE, cosiddetta RAEE II, che ha rivisto la precedente direttiva RAEE I 2002/96/CE. La Direttiva RAEE II, indirizzata a tutti gli Stati membri della Comunità europea, prevede il recepimento nella normativa nazionale da parte degli stessi Stati entro il 15/02/2014. In Italia, l'implementazione del disposto comunitario è avvenuto con la pubblicazione del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Il decreto di attuazione nazionale, pur ricomprendendo al suo interno le basi strutturali che già regolavano la normativa RAEE nel nostro Paese, ha comunque previsto l'emanazione di 12 decreti/misure attuative, in buona parte anch'essi pubblicati. Contestualmente, è stato abrogato quasi totalmente il precedente decreto italiano 151/2005, che aveva recepito la precedente RAEE I. Con la nuova Direttiva nessun sostanziale cambiamento viene apportato al campo di applicazione nella prima fase di applicabilità della Direttiva, ossia dalla data di entrata in vigore fino al 15 agosto 2018. La RAEE si applica quindi alle sole 10 categorie della precedente direttiva, con l'unica eccezione della categoria n. 4, che vede aggiungere alle apparecchiature di consumo i pannelli fotovoltaici che, quindi, a partire dal 13 agosto 2012 sono stati inclusi nel campo di



**Maria Antonietta Portulari,  
Direttore generale ANIE.**

*ANIE Federazione è una delle maggiori organizzazioni di categoria del sistema confindustriale per peso, dimensioni e rappresentatività. Ad ANIE aderiscono 1.300 aziende del settore elettrotecnico ed elettronico. Il settore occupa 468.000 addetti con un fatturato aggregato (a fine 2016) di 74 miliardi di euro. Le aziende associate, fornitrici di sistemi e soluzioni tecnologiche all'avanguardia, sono espressione dell'eccellenza tecnologica del Made in Italy, risultato di importanti investimenti annui in Ricerca e Innovazione.*

*ANIE svolge un ruolo di primo piano quale presidio tecnologico e normativo promuovendo iniziative volte alla standardizzazione dei prodotti e dei sistemi, portando know how e competenza nell'ambito dei processi decisionali degli organismi di normazione a tutti i livelli.*

## Riquadro 1

### Categorie di prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva RAEE II e dal Decreto legislativo 49/2014

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura.
2. Schermi monitor e apparecchiature dotate di schermi di superficie superiore a 100 cm<sup>2</sup>.
3. Lampade.
4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e di controllo, distributori automatici, apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.
5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici, apparecchiature di consumo, lampadari, apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport, dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e di controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione di corrente elettrica. Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.
6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

applicazione della Direttiva. A partire dal 15 agosto 2018 la Direttiva europea sancisce l'entrata in vigore del campo di applicazione aperto, con le categorie che passeranno da 10 a 6 e, soprattutto, le AEE non saranno più classificate in base a criteri merceologici bensì dimensionali. In altri termini, a partire dal prossimo mese di agosto, la Direttiva risulterà applicabile a tutti i prodotti che siano identificati quali AEE, salvo che non esplicitamente esclusi (*riquadri 1 e 2*).

### CM: La guida RAEE di ANIE a chi si rivolge?

**MAP:** La Guida, che ha con i suoi allegati tecnici un taglio estremamente pratico, è rivolta *in primis* alle imprese, finora estranee al tema RAEE, e agli operatori della filiera RAEE coinvolti, con l'intento di fornire loro indicazioni pratiche relative a obblighi di finanziamento, modalità di iscrizione e rendicontazione al Registro AEE (e ai sistemi collettivi) e altri adempimenti amministrativi in capo ai produttori di AEE.

Con l'entrata in vigore dell'*Open Scope*, la RAEE si applicherà a prodotti e tecnologie di comparti industriali finora non obbligati e, attraverso un lavoro di analisi e approfondimento con le nostre imprese associate, si è ritenuto essere indispensabile cercare di chiarire per tempo, per quanto possibile, dubbi in merito al campo di applicazione. Le imprese che si identificano quali potenziali produttori di AEE necessitano infatti di chiarezza interpretativa sull'applicabilità o meno degli obblighi della Direttiva ai rispettivi prodotti e supporto operativo per adempiere

## Riquadro 2


### Categorie di prodotti escluse dal campo di applicazione del Decreto legislativo 49/2014

Sono escluse dal campo di applicazione del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49:

- le apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- le apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione del presente decreto legislativo, purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;
- le lampade a incandescenza.

A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse:

- le apparecchiature destinate ad essere inviate nello spazio;
- gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni;
- le installazioni fisse di grandi dimensioni, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- i mezzi di trasporto di persone o di merci, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- le macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale;
- le apparecchiature appositamente concepite a fini di ricerca e sviluppo, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici in vitro qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.



e conformarsi agli obblighi spettanti. Parallelamente, la Guida è stata presentata anche agli organi di *governance* del sistema RAEE nazionale, dal Comitato di Vigilanza e Controllo RAEE al centro di Coordinamento RAEE, per favorire un approccio chiaro, organico e coordinato su questo importante passaggio in materia di RAEE.

**CM:** Numerose saranno quindi le imprese che per la prima volta entreranno nel Sistema RAEE e che, di conseguenza, dovranno affrontare nuovi obblighi, dovendo peraltro gestire le criticità che ne derivano a partire dalla corretta individuazione delle apparecchiature incluse dal perimetro applicativo RAEE, alla loro categorizzazione, al giusto regime gestionale. Come stanno reagendo le imprese?

**MAP:** È naturale che il primo impatto con una materia così complessa e articolata non sia semplice per le aziende. Tuttavia, l'industria elettrotecnica ed elettronica è da sempre tra i settori più attenti alla normativa ambientale, avendo da tempo adottato modelli di sviluppo sostenibili e comportamenti rispettosi dell'ambiente. L'economia

circolare, di cui la direttiva RAEE rappresenta un tassello importante, è vissuta dalle nostre aziende associate non come un vincolo ma come reale opportunità di crescita, certo a condizione che regole, oneri e opportunità siano ben definite. Disporre quindi di un quadro di riferimento stabile e chiaro è condizione necessaria e sufficiente per determinare condizioni di crescita e sviluppo sostenibili dal punto di vista sia ambientale sia socio-economico.

**CM:** Cosa vede all'orizzonte?

**MAP:** : Un percorso indubbiamente impegnativo per i produttori di AEE e per tutto il sistema RAEE nazionale, chiamato a uno sforzo corale per raggiungere i target di raccolta di RAEE sempre più performanti stabiliti a livello UE, considerato l'ingresso di nuove AEE nel campo di applicazione. Il sistema RAEE italiano, messo in pista ormai oltre dieci fa, con il contributo fondamentale dell'industria da ANIE rappresentata, ha dato prova di efficienza ed efficacia, come dimostrano i dati sulla raccolta di RAEE in costante crescita. E sono fiduciosa che la sfida ambiziosa sul raggiungimento del target di raccolta sarà presto vinta.